



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta

D.D.n *6172 del 18/05/2018*

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento 14.08.1920 n. 1285;

Visto il parere di compatibilità idraulica favorevole n° 526 Prot. 156291 del 25/07/2017, emesso da questo Ufficio, per l'attraversamento in subalveo del corso d'acqua denominato "Vallone Pisciotto", iscritto al n° 223 del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta, e trasferito alla Regione Siciliana con D.P.R. 1503/70, mediante tubo in p.v.c. del diametro di fi 110 mm., in subalveo alla profondità di mt. 1,50, in C/da Pisciotto, in prossimità delle partt. N°355 e 17 del foglio n. 82 del Comune di Niscemi (CL).

Vista la comunicazione liberatoria antimafia rilasciata a mezzo BDNA in data 23/04/2018 prot. N° PR_PAUTG_0038745_20180319, assunta al prot. di questo Ufficio al N° 101852 del 07/05/2018.

Considerato che per effetto delle predette opere può essere assentita la concessione sopra indicata per anni sei (6) e che il canone annuo anticipato da applicare ammonta ad € 213,95 (Euro Duecentotredici/95);

Ritenuto di assentire al Signor Di Maggio Salvatore, nato a Palermo il 14/11/1960, residente a Palermo in via Giovanni Alfredo Cesareo n° 86/c in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata "Feudi del Pisciotto" con sede in C.da Pisciotto snc, Niscemi, con recapito postale presso Casella Postale n° 158, Niscemi C.F. e Partita IVA 05239200826 iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., di Palermo-Enna al n. 243286, la concessione di che trattasi;

DECRETA

Art. 1) per i motivi espressi in premessa è assentita Signor Di Maggio Salvatore, legale rappresentante della società a responsabilità limitata "Feudi del Pisciotto", la concessione all'attraversamento in subalveo mediante tubo in p.v.c. del diametro di fi 110 mm. per il trasporto d'acqua, del "Vallone Pisciotto", in prossimità delle partt. N°355 e 17 del foglio n. 82 del Comune di Niscemi (CL).

Art. 2) la concessione è accordata per anni sei (6) successivi e continui decorrenti dal presente decreto subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel parere idraulico rilasciato da questo Ufficio.

- Art. 3) il canone annuo pari ad € 213,95 (Euro Duecentotredici/95); di concessione dovrà essere versato in rate annuali anticipate mediante versamento in cc n. 217935 intestato al "Cassiere Regione Siciliana Unicredit S.P.A." con espressa indicazione, in corrispondenza della casuale, dei dati identificativi del versante, la motivazione del versamento ed il capitolo di entrata in Capo all'Assessorato Regionale del Territorio Ambiente;
- Art. 4) a garanzia del pagamento dei canoni di cui all'art. 3 il concessionario ha già costituito cauzione per la somma di € 213,95 (Euro Duecentotredici/95) tramite versamento con bollettino postale.
L'amministrazione regionale provvederà allo svincolo ed alla restituzione della cauzione all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'amministrazione stessa ed il concessionario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla concessione e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili al concessionario, oppure a terzi per il fatto dei quali il concessionario debba rispondere. L'amministrazione ha diritto di valersi dell'accennata cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario;
- Art. 5) il bene viene concesso nello stato in cui si trova attualmente. Il concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri di manutenzione ordinaria, le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso esonerando l'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente all'utilizzazione del bene dato in concessione.
- Art. 6) la ditta concessionaria non dovrà produrre danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private;
- Art.7) La concessione assentita col presente Decreto, non vincola in alcun modo la piena ed insindacabile facoltà che l'Amministrazione concedente si riserva di apportare, ove le esigenze idrauliche o di sistemazione del corso d'acqua lo richiedessero, modifiche di qualsiasi specie nel tempo, senza che la Ditta concessionaria possa opporsi in alcun modo o possa avanzare alcuna pretesa. In tal caso l'Amministrazione concedente, potrà modificare la concessione assentita ed anche revocarla in tutto o in parte, con preavviso da darsi mediante lettera raccomandata alla Ditta interessata senza che per ciò possa opporre difficoltà di sorta o di accampare pretese o compensi di nessun genere. La Ditta medesima nel periodo designato nel predetto preavviso, dovrà provvedere, a sua cura e spese, alle modifiche oppure allo spostamento delle opere di attraversamento o addirittura alla rimozione delle stesse, nonché al ripristino dell'alveo al primiero stato. In caso di inadempienza totale o parziale, sarà proceduto d'Ufficio a spese della Ditta concessionaria. Analogamente sarà proceduto nei casi di cessazione, decadenza, rinuncia o revoca.
- Art. 8) il concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, anche prima della scadenza, qualora il medesimo:
- a) abbia sub-concesso il bene, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;
 - b) abbia mutato la destinazione del bene o, comunque, ne abbia fatto un uso irregolare;
 - c) si sia reso moroso nel pagamento del canone e dei servizi ed accessori a suo carico;
- Art. 9) la violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa. La revoca della concessione sarà comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a revoca o decadenza della concessione, questo Dipartimento

procederà allo sfratto in via amministrativa, ai sensi dell'art. 823, 2° comma, e dell'art. 828, 2° comma, del Codice Civile;

Art.10) essendo il contratto fatto per un tempo determinato, non occorrerà, per porre termine alla concessione, alcuna reciproca disdetta alla quale si rinunzia;

Art. 11) qualora il concessionario fosse interessato al rinnovo dell'atto dovrà presentare istanza in bollo un anno prima della scadenza della concessione a quest'Ufficio;

Caltanissetta, li 18/05/2018

~~H~~ **Dirigente della U.O. n°7**

(Ing. Terenzio Neto)

L'Ing. Capo

(Arch. Salvatore La Mendola)